

ADVANCE SIM SPA IN LCA

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (TUF) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 131, comma 1, e il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, art. 37, in forza dei quali nei procedimenti amministrativi pendenti al 23.2.2020 o iniziati successivamente non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15.5.2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti di Advance Sim Spa in liquidazione coatta amministrativa, le irregolarità di seguito indicate:

1. carenze nel processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale. (art. 6, co.1, lett. a), TUF; Comunicazione B.I. del 31.3.2014 e successive modifiche e integrazioni – SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea; artt. 92, 95 Regolamento UE n. 575 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.6.2013; artt. 190 e 194-ter, TUF);
2. carenze nell'organizzazione e nei controlli interni (art. 6, co. 1, lett. c-bis, TUF; Parte 2, Tit. I, Regolamento B.I. e Consob 29.10.2007; art. 10, co. 2, d.lgs. 129/2017; art. 190, TUF).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate a Advance Sim Spa in liquidazione coatta amministrativa, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, secondo le formalità previste dall'art. 195 TUF;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell'istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;

VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione, nei confronti di Advance Sim Spa in liquidazione coatta amministrativa di sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 190 TUF, trasmettendo i relativi atti;

Provvedimenti sanzionatori

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso a Advance Sim Spa in liquidazione coatta amministrativa la proposta di sanzione e i relativi allegati;

VISTE le ulteriori osservazioni presentate (omissis) da Advance Sim Spa in liquidazione coatta amministrativa ;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate dalla società non idonee a superare la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

ad **Advance Sim Spa** in liquidazione coatta amministrativa sia inflitta, ai sensi dell'art. 190 TUF e per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 40.000.

– omissis –

Roma, 23.06.2020

IL GOVERNATORE: I. VISCO